

STATUTO

SOCIETA' CONSORTILE VENTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA MADONNA
DEGLI ANGELI 20

Numero REA: PV - 303584

Codice fiscale: 02817570183

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"	al n. 47.410/13.070 di repertorio	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art.1 (Denominazione)	
	E' costituita una Società Consortile Cooperativa a Responsabi-	
	lità limitata denominata "SOCIETÀ CONSORTILE VENTI COOPERATIVA	
	SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" che potrà essere denominata	
	anche in atti ufficiali "SOCIETÀ CONSORTILE VENTI COOPERATIVA	
	SOCIALE a R.L."	
	Art.2 (Sede sociale)	
	La Società Consortile ha sede in VIGEVANO e il Consiglio di	
	Amministrazione potrà spostarla, nell'ambito del detto Comune,	
	con propria deliberazione debitamente iscritta presso i compe-	
	tenti pubblici registri. L'Assemblea, nei modi e nelle forme	
	di legge, potrà istituire sedi secondarie mentre il Consiglio	
	di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche altrove.	
	Art.3 (Durata)	
	La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 dicem-	
	bre 2050 ; essa potrà essere prorogata, ovvero soppressa, prima	
	di tale data con delibera dell'Assemblea dei soci adottata nei	
	modi previsti per le modificazioni dell'atto costitutivo e	
	dello Statuto.	
	Art.4 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)	

La Società Consortile non ha scopo di lucro e si ispira ai principi dell'educazione cattolica e ai principi della dottrina sociale della Chiesa nello svolgimento dei propri compiti e ai principi alla base del movimento cooperativo mondiale, in rapporto ai quali agisce. In conformità alla L. 8 novembre 1991 n. 381, il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, valendosi prevalentemente dell'opera dei soci società cooperative sociali di tipo A e B.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la Società Consortile è costituita con l'oggetto e lo scopo di disciplinare la fase di ricerca, sviluppo e assistenza nella gestione dei servizi educativi e socio - sanitari (così come disposto dalla legge 381/91 per le Cooperative di tipologia A) e relativi servizi complementari, promossi dai propri soci in attuazione dei propri obiettivi statutari.

La società ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento di determinate fasi delle imprese socie e, a tal fine, si propone di:

- a) svolgere attività di consulenza e assistenza, di ogni genere e specie, ai propri soci nella ricerca e svolgimento delle proprie attività educative e socio - sanitarie;
- b) svolgere attività di supporto ai soci nella forma di assi-

	stenza contabile e gestione degli adempimenti amministrativi;
	c) svolgere attività di coordinamento tra i soci per lo svol-
	gimento delle rispettive attività.
	La Società Consortile potrà inoltre, in via residuale, svolge-
	re:
	a) attività educativa e assistenza per minori in strutture
	scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri
	per l'infanzia, centri ricreativi estivi, centri ricreativi
	ecc.;
	b) servizi psicopedagogici al domicilio, in famiglia, nelle
	scuole;
	c) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati
	a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture
	di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo,
	in luoghi di villeggiatura marini e montani;
	d) servizi di accompagnamento e/o assistenza nelle attività di
	inserimento lavorativo;
	e) realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per
	persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integra-
	ti per residenze protette;
	f) realizzazione e gestione di strutture ricreative estive,
	strutture ricreative in genere e centri vacanza per minori;
	g) realizzazione e gestione di attività a carattere ludico,
	ricreativo e animativo, di turismo sociale, di organizzazione
	di soggiorni estivi e di centri vacanza, e di gestione di in-

	forma anziani e informa giovani, colonie o ex colonie socio-
	educative-ricreative;
	h) realizzazione e gestione di comunità terapeutiche;
	i) realizzazione e gestione di strutture intermedie, centri
	diurni, strutture a carattere animativo finalizzate al miglio-
	ramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per
	il tempo libero e la cultura;
	j) realizzazione e gestione di strutture protette, comunità
	alloggio, unità di convivenza, centri socio riabilitativi, ca-
	se di riposo, case di cura, ecc.;
	k) attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (teleme-
	dicina, telesoccorso/teleassistenza);
	l) laboratori artigianali protetti e serre protette con fina-
	lità riabilitative/assistenziali;
	m) organizzazione e gestione di attività di animazione per
	ogni fascia di età e tipologia di utenza;
	n) realizzazione e gestione di centri per immigrati;
	o) realizzazione e gestione di centri di informazione e orien-
	tamento;
	p) realizzazione e gestione di centri di aggregazione giovani-
	le;
	q) attività di psicoterapia, consulenza psicologica e di me-
	diazione familiare, mediante prestazioni rese da personale
	abilitato;
	r) attività di segretariato sociale;

s) attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;	
t) organizzazione e gestione di soggiorni vacanza per i soggetti in condizione di disagio presso centri vacanza o residenza e altre attività di turismo sociale;	
u) organizzazione di attività culturali, sportive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione socio culturale;	
v) attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti in condizione di disagio;	
x) organizzazione di servizi di consulenza, corsi di formazione professionale e insegnamento, ricerca, documentazione e attività editoriali connesse nei settori socio-sanitari ed educativi. I corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con enti pubblici e privati, anche mediante la gestione e la conduzione di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado e asili nido. La Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio - sanitari - educativi;	
y) promozione della formazione professionale dei soci;	
w) promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio - sanitaria ed educativa;	
z) attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità	

	locali in cui la cooperativa opera al fine di renderle più
	consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza
	delle persone in stato di bisogno.
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti
	e con le condizioni di legge, la società può compiere tutte le
	operazioni accessorie strumentali al conseguimento del medesi-
	mo e in particolare:
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-
	ma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se
	svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi
	della Società Consortile;
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-
	strutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adotta-
	re procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
	sviluppo o di ammodernamento aziendale;
	- dare corso ad ogni altra iniziativa mobiliare ed immobilia-
	re, connessa all'oggetto sociale suindicato o comunque fina-
	lizzata al perseguimento dello stesso o utile per il suo rag-
	giungimento, avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge, in
	applicazione delle norme nazionali e comunitarie.
	TITOLO II
	SOCI
	Art. 5 (Requisiti)
	Possono aderire alla Società Consortile Cooperativa:
	a) le cooperative sociali di tipo A e tipo B;

	b) i consorzi formati da cooperative sociali di tipo A e tipo	
	B;	
	c) le società cooperative consortili di tipo A e tipo B;	
	d) gli altri enti del Terzo Settore purché la base sociale sia	
	formata almeno per il settanta per cento da cooperative socia-	
	li di tipo A o B.	
	I soci debbono condividere i principi ispiratori, le finalità	
	e gli scopi della Società Consortile.	
	Non possono essere soci coloro i quali esercitano in proprio o	
	presso terzi attività, che ad insindacabile giudizio del Con-	
	siglio di Amministrazione, risultino in concorrenza con	
	l'attività svolta dalla Società Consortile.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche soggetti diversi	
	in qualità di sovventori per i quali è prevista la emissione	
	di quote stabilite in relazione ai conferimenti di cui	
	all'art. 4 della legge del 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme integrative e modifiche.	
	E' altresì prevista la emissione di quote di partecipazioni di	
	cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme integrative e modifiche.	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Coloro i quali intendano essere ammessi come soci dovranno	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) l'atto costitutivo e lo statuto;	
	g) i regolamenti in vigore;	
	h) visura camerale aggiornata a non più di quindici giorni	
	dalla data della domanda di ammissione;	
	i) copia dei bilanci di esercizio delle ultime tre annualità	
	sociali, corredati dalle relazioni sulla gestione, dai pareri	
	degli organi di controllo e dai verbali di approvazione	
	dell'assemblea dei soci;	
	i) copia dell'ultimo verbale di revisione cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'oggetto so-	
	ciale e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	

	teressato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio	
	di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- della quota di capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale quota di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione;	

	b) al versamento, qualora necessario, dei contributi in denaro
	così come previsto dal comma 2 dell'art. 2615 ter del codice
	civile;
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Società Consortile il domicilio
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata/PEC alla
	Società Consortile.
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento, scioglimento o liquidazione.
	Art. 9 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
	cio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-
	gimento degli scopi sociali.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-
	ta/PEC alla Società Consortile. Il Consiglio di Amministrazio-
	ne deve esaminarla, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunica-

zione, può ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società Consortile a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività, in proprio o tramite terzi, anche in forma consortile, di raggruppamento tem-

	poraneo d'impresa o gruppo cooperativo paritetico, in concor-
	renza con la Società Consortile, senza l'esplicita autorizza-
	zione del Consiglio di Amministrazione;
	f) che metta in atto azioni lesive al raggiungimento degli
	scopi sociali ed al funzionamento della Società Consortile;
	g) che sia protagonista di fatti o atti che, anche indiretta-
	mente, gettino discredito sulla Società Consortile o che, co-
	munque, ne sviliscano la percezione da parte di terzi.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio arbitrale di cui all'art. 36 del pre-
	sente statuto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno o tramite PEC. Le controversie che insor-
	gessero tra i soci e la Società Consortile in merito ai prov-
	vedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali
	materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale,
	di cui all'art. 36 del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
	di decadenza, con atto pervenuto alla Società Consortile a
	mezzo raccomandata/PEC entro 60 giorni dalla data di comunica-
	zione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
lutate a norma del successivo art. 38, lett. c), la cui liqui-
dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al
socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore
all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapp-
rezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-
cietà Consortile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.

**Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)**

La Società Consortile non è tenuta al rimborso delle quote in
favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato
richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilan-
cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-
ciale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Società Consortile può compensare il debito derivante dal
rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, con eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo dai soci.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Società Consortile soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore determinato dall'Assemblea in sede di delibera.

Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della co-

municazione.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente statuto, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ul-

time graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferi-
menti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed
il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini
dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Società Consortile:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione;
- d) l'organo di controllo e il revisore.

Art. 20 (Assemblea)

	Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci (o loro de-
	legati), in regola con gli obblighi statutari.
	L'Assemblea può costituirsi in forma ordinaria e straordinaria
	per deliberare su:
	a) gli argomenti ad essi riservati dal Codice Civile;
	b) argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone
	alla sua approvazione;
	c) argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo
	del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione.
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del
	Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata
	A.R. o PEC, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunan-
	za, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede so-
	ciale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima
	e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissa-
	ta in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa
	partecipino tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammi-
	nistratori e i componenti dell'organo di controllo siano pre-
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla
	trattazione degli argomenti.
	Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)
	L'Assemblea ordinaria, tra l'altro:
	a) stabilisce gli indirizzi generali riguardanti l'attività

	della Società Consortile;	
	b) elegge e revoca i componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	c) elegge, se occorrente, l'organo di controllo e il revi-	
	sore;	
	d) determina i compensi al Presidente, ai componenti del	
	Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo;	
	e) stabilisce il valore della quota sociale;	
	f) approva il bilancio consuntivo annuale e di previsione,	
	su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	g) delibera sulle relazioni del Consiglio di Amministrazio-	
	ne;	
	h) ratifica l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione di nuovi soci, deliberati del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	i) delibera in ordine alla istituzione di sedi secondarie;	
	l) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	m) approva i regolamenti interni.	
	L'Assemblea straordinaria, tra l'altro:	
	a) delibera di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	

b)	delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo;
c)	delibera circa la liquidazione della Società Consortile.
	L'Assemblea infine delibera su tutti gli altri oggetti riser-
	vati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto,
	nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione
	sottopone alla sua approvazione.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approva-
	zione del bilancio di esercizio.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il
	Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
	stratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
	chiesta.
	Art 22 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-
	presentati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria de-
	libera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci pre-

	senti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine
	del giorno.
	L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di
	almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.
	Art. 23 (Voto)
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
	che non siano in mora nei versamenti previsti dal punto a)
	dell'Art.7.
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'am-
	montare della sua partecipazione. Né le autorità pubbliche,
	quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun
	singolo gruppo di interesse privato o misto può rappresentare
	più del 30% dei diritti di voto.
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.17.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, me-
	diante delega scritta, da un altro socio che non sia Ammini-
	stratore, Sindaco o dipendente, o da una terza persona. Se la
	rappresentanza è conferita ad un'altra società, associazione,
	fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi pos-
	sono delegare, a loro volta, soltanto un proprio dipendente o
	collaboratore.
	Ciascun socio cooperatore può rappresentare oltre sé stesso
	non più di altri tre soci.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 25 (Consiglio di Amministrazione)

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti tra i soci o mandatari di persone giuridiche socie.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata, comunque nel rispetto delle norme relative alla Società Consortile a responsabilità limitata.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. È facoltà dell'Assemblea provvedere alla nomina di Presidente e Vice presidente.

Art. 26 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società Consortile, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

- a) stabilire il valore della quota di ammissione di cui all'art. 7 del presente statuto;
- b) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere il bilancio, la relazione e la nota integrati-

	va;	
	e) dare adesione ad organismi del settore per un migliore	
	raggiungimento delle finalità sociali;	
	f) conferire procure speciali ai Consiglieri e a terzi,	
	ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio	
	dall'articolo seguente, e nominare institori;	
	g) deliberare provvedimenti disciplinari previsti dallo	
	Statuto e dal Regolamento interno nei confronti dei soci;	
	h) provvedere alla gestione del personale e alla nomina dei	
	funzionari;	
	i) nominare eventuali comitati determinandone le mansioni;	
	l) deliberare sui programmi, stipulare atti e contratti con	
	terzi per lo svolgimento della ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta	
	eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della leg-	
	ge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea. Il	
	Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Ammini-	
	strazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	

provvedere affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telegramma o PEC, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere

	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Art. 28 (Integrazione del Consiglio)	
	Se per qualsiasi causa viene meno uno solo dei consiglieri decade l'intero consiglio.	
	Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.	
	Art. 29 (Compensi ai Consiglieri e Presidente del Consiglio di Amministrazione)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai Consiglieri.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri investiti di particolari cariche.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappre-	

sentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Società Consortile spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata,

a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

FONDO CONSORTILE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società Consortile è costituito:

a) dal fondo consortile, che è variabile e rappresentato da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore al limite fissato dalla legge; le quote sono indivisibili e nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge;

b) dalle quote di ammissione e da altri conferimenti effettuati dai soci sovventori;

c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

d) dall' eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall' Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento della Società Consortile e debbono pertanto	
	considerarsi riserve indivisibili anche ai sensi e per gli ef-	
	fetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	Art. 32 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute a terzi con effetto verso la Società	
	Consortile senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione	
	con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società Consortile deve iscrivere nel	

	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per
	divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al
	Collegio Arbitrale.
	Art. 33 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio,
	della relazione e della nota integrativa.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo ri-
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della Società Consortile, segnalate dal Consiglio
	di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assen-
	za di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	Art. 34 (Utili)
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore
	al 30%;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge
	31.01.92 n. 59;
	d) ad eventuali dividendi entro i limiti di legge e nel ri-
	spetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalen-
	te.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili.
	Art. 35 (Prevalenza della mutualità).
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
	prevalenza nell'ambito della mutualità.
	Pertanto:
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
	mente versato;
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
	dendi;
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della competente CCIAA, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

	Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposi-	
	zioni di cui al D.Lgs. 5/2003.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società Con-	
	sortile e l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soci	
	potranno essere disciplinati da un Regolamento interno da com-	
	pilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvare	
	dall'Assemblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni di eventuali Comitati Tecnici.	
	Art. 38 (Scioglimento).	
	La Società Consortile si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete all'organo	
	amministrativo.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	

	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:
	- il numero dei liquidatori;
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.
	Art. 39 (Devoluzione del patrimonio).
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-
	zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-
	sente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514
	lettera d) c.c..
	Art. 40 (Rinvio)
	Alla società si applicano, oltre le regole contenute nell'atto
	costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice
	civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative
	e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle so-
	cietà a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
	Firmato: MARCO ZANETTI
	ANTONIO BRANDOLINI